



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 3/2022 V.G.

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.06.2022,

letto il ricorso, depositato da LOPRETE Maria Teresa (c.f. [redacted]) e BULLOTTA Giuseppe (c.f. [redacted]), entrambi residenti in Catanzaro in Via [redacted], con l'avv. Giuseppe Scalise;

vista la proposta di piano del consumatore allegata al ricorso e la documentazione allegata alla proposta medesima;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro), D.ssa Lucia Tiriolo, come integrata su richiesta del G.D. in data 15.04.22, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode ai creditori;

viste le integrazioni richieste dal Giudice con decreto 02.04.22, depositate dal ricorrente in data 15.04.22;

rilevato che il Giudice ha quindi fissato per l'omologa del piano l'udienza dell'08.06.22, disponendo la sospensione delle procedure esecutive e onerando il Gestore della crisi della notifica del decreto ai creditori;

visto il verbale dell'udienza dell'08.06.22, nel corso della quale il debitore e il Gestore presenti hanno chiesto omologarsi il piano del consumatore, in mancanza di opposizioni da parte dei creditori;

visti gli ulteriori chiarimenti forniti dal Gestore in data 01.06.22;

verificata l'ammissibilità della presente procedura e la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione udienza per l'omologa effettuate da detto professionista;

pronuncia il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

I ricorrenti hanno innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi dell'art.

7, comma 2, L. 3/2012, non derivando i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabili i debitori-consumatori a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Gli stessi non hanno fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento (un precedente piano del consumatore è stato rigettato) e, pertanto, neppure hanno subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L. 3/2012.

Secondo quanto attestato dal professionista incaricato, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori, richiedenti un piano del consumatore familiare, e i ricorrenti non hanno compiuto alcun atto in frode ai creditori.

I ricorrenti su indicati hanno proposto, con l'ausilio del gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore congiunto al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente ad € 220.289,45 (le singole voci sono indicate alle pagine 14 e ss. della relazione del Gestore), comprensiva degli oneri per l'O.C.C. e per il difensore.

Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito fondiario e al consumo, salvo un minor indebitamento nei confronti degli enti locali per imposte e tasse.

I ricorrenti sono componenti di famiglia composta da tre persone: oltre ai predetti, ne è componente il figlio *[nome]*, nato nel *[anno]*, che risulta ancora nello stato di famiglia dei ricorrenti.

I ricorrenti dispongono di stipendi mensili netti da lavoro dipendente a tempo indeterminato per circa € 3.000,00 complessivi, in qualità di dipendenti, il Bullotta, dell'*[azienda]* e, la Loprete, dell'*[azienda]* (come da modelli 730 e certificazioni uniche depositate).

Il nucleo familiare dispone delle seguenti proprietà:

- Abitazione principale sita in Catanzaro alla Via *[indirizzo]*, di mq.75, in comproprietà dei coniugi, il cui valore commerciale è di € 63.750,00, giuste valutazioni OMI (prendendo a base un prezzo di vendita di € 850,00 al mq); sull'abitazione grava ipoteca di primo grado iscritta in sede di concessione di un mutuo ipotecario cointestato da parte della Banca Intesa San Paolo;
- Autovettura FIAT PUNTO, anno 2000, targata *[targa]*, priva di valore commerciale,

intestata a Loprete Mariateresa;

- Autovettura [redacted], anno 2010, targata [redacted], di valore commerciale irrisorio, pure intestata a Loprete Mariateresa;

- Motociclo Honda, anno 2002, targato [redacted], di valore commerciale irrisorio, intestato a Bullotta Giuseppe.

Inoltre, la sig.ra Loprete risulta creditrice verso la clinica San Vincenzo del TFR, pari ad € 4.804,15, oltre ad un saldo del c/c bancario positivo per € 1.500,00.

Come attestato anche dal Gestore della crisi, il sovraindebitamento dei ricorrenti, ad oggi sicuramente presente, è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti di istituti di credito e di prestito personale, verso i quali gli stessi hanno contratto nel tempo vari prestiti per poter sostenere, oltre alle spese necessarie alla famiglia, le spese necessarie alla ristrutturazione della propria casa di abitazione e alle cure mediche resesi ad un certo punto necessarie alla seconda figlia, la quale, in forza di malattia occorsa ha successivamente perso il posto di lavoro che in precedenza le consentiva di contribuire al *menage* familiare.

A quanto sopra si sono poi aggiunti gli oneri universitari per il secondo figlio.

In sostanza, per far fronte ai prestiti pregressi già contratti, in un primo tempo proporzionalmente alle proprie sostanze, in situazione di redditi decrescenti, i ricorrenti non sono più riusciti a ripagare i creditori, pur avendo per anni fatto fronte ai propri impegni.

A partire dall'anno 2015 si sono prodotti ritardi nel far fronte agli impegni assunti, con ricorso ulteriore al credito in situazione già di grave sovraindebitamento, anche per i mancati controlli da parte degli intermediari finanziari, che hanno continuato a concedere credito senza il rispetto dei criteri di prudenza previsti *ex lege* e imposti dalla diligenza richiesta ad operatori professionali del settore.

Da qui i prestiti personali e le cessioni del quinto poste in essere in particolare dal Bullotta nei confronti di diverse società, analiticamente indicate nel piano e nella relazione, secondo quanto attestato dal Gestore, necessari al fine principale di rinnovare i finanziamenti con estinzione di quelli pregressi.

Sul punto, e quindi in tema di meritevolezza del ricorrente, il Gestore ha evidenziato la coerenza dei tempi nell'assunzione delle obbligazioni e gli eventi in parte imprevedibili occorsi alla famiglia (in particolare la malattia della figlia e le due patologie che l'hanno interessata con conseguente necessità di lasciare il proprio lavoro), oltre alla corresponsabilità degli intermediari i quali non hanno prospettato ai consumatori i rischi delle operazioni.

Il Gestore della crisi ha fortemente insistito, in definitiva, sull'assenza di evidenze di

comportamenti colpevoli del debitore e sull'assenza di qualsiasi atto che potesse risultare dannoso per i creditori.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una "*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*" (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dalla L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui.

Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi, mentre tale assenso è imprescindibile, in un'ottica di contemperamento dei diversi interessi in gioco, ove non si tratti di un consumatore, ma di un imprenditore non fallibile (*rectius* di crediti derivanti da attività professionale o di impresa).

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che i ricorrenti propongono di mettere a disposizione essenzialmente i crediti futuri derivanti dai ratei degli stipendi attualmente percepiti e dei futuri ratei della pensione del Bullotta, ormai prossima, oltre a TFR maturato e disponibilità liquide immediate, mirando a salvaguardare la proprietà dell'unico immobile costituente abitazione principale del ricorrenti.

Il piano prevede infatti il pagamento dei debiti in 89 rate mensili (7 anni e mesi 6 circa) e una maxi-rata iniziale all'omologa di € 5.273,31, che è coperta dal TFR e dalle disponibilità liquide predette, suddivisa tra:

- compenso parziale dell'OCC attuale per € 1.935,94;
- compenso parziale dell'avv. Scalise per € 1.340,00;
- compenso integrale del precedente OCC per € 1.997,37.

Il piano prevede poi pagamenti con rate decrescenti, sostenibili rispetto al reddito che sarà effettivamente disponibile, tenuto conto dell'età del Bullotta, il quale a breve andrà in pensione con una riduzione del reddito mensile.

Si prevede quindi:

- 1) per i primi 12 mesi (a partire dal 90° giorno dall'omologa del piano) le rate avranno un valore

di € 1.409,75 ciascuna e andranno a rimborsare la quota restante dell'OCC attuale, dell'avv. Scalise, nonché la quota capitale del mutuo Intesa San Paolo non ancora scaduta;

2) dalla 13^a rata si pagheranno i restanti creditori, con una rata mensile di circa € 1.394,57;

3) dalla 25^a rata il valore della rata mensile sarà di circa € 1.292,07;

4) dalla 78^a rata fino al termine del piano di ammortamento si prevede una rata mensile di circa € 1.256,57.

Il piano prevede una falcidia pari al 65%, tranne che per le rate di mutuo ipotecario scadute decurtate solo del 40%, mentre per la quota capitale del mutuo ipotecario non ancora scaduta si prevede il rimborso quasi integrale, applicandosi una falcidia limitata al 5%.

La quota di reddito riservata alle spese mensili necessarie alla famiglia è stata calcolata in circa € 1.600,00/mese, in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE ed è quindi da ritenersi congrua.

Il valore complessivo dell'indebitamento ristrutturato ammonta a circa € 124.030,00.

Il professionista incaricato per la gestione della crisi ha concluso che la proposta di piano formulata dai ricorrenti è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento); molti sono gli indici testuali al riguardo, tra cui, ad esempio, l'art. 14^{quater} della L. 3/12, il qual prevede la possibilità di conversione della procedura, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata;

- i ricorrenti prospettano di mettere a disposizione dei creditori, per anni 7,5, i crediti futuri di natura retributiva e pensionistica derivanti da stabile attività lavorativa dipendente, mettendo a disposizione una consistente parte dei detti crediti;

- in mancanza di altri beni utilmente liquidabili, salvo solo la casa di abitazione, si conviene con il Gestore che la concreta alternativa liquidatoria prospettabile non possa essere maggiormente soddisfattiva per i creditori, tenuto conto, in particolare per il creditore ipotecario, della concreta assenza di *chances* di ottenere maggiore realizzo e in tempi più celeri dalla

vendita coattiva della casa di abitazione dei ricorrenti; *nulla questio* al contempo per i restanti creditori chirografari, stante la verosimile impossibilità di ottenere miglior soddisfazione sui redditi residui dei coniugi, una volta peraltro che divenga in ipotesi necessario per gli stessi far fronte anche al pagamento di un canone di locazione;

- d'altra parte, anche l'art. 14^{ter}, co. 6, lett b) esclude dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice”*, con una disposizione che deve considerarsi cumulativa, e non alternativa, a quella di cui alla precedente lett. a); ne consegue che quanto eventualmente occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia non possa in nessun caso andare ad incidere sugli indicati limiti di impignorabilità: la quota indisponibile ai creditori può quindi essere determinata soltanto in misura pari o semmai superiore ai limiti di legge (pari o superiore cioè ai quattro quinti o alla metà dello stipendio a seconda della natura dei crediti).

La durata del piano e l'importo della rata messa a disposizione appaiono in definitiva un giusto temperamento con le esigenze dei creditori, potendosi anche affermare che lo stato di crisi finanziaria ed economica del richiedente dovesse essere ad un certo punto conosciuta dagli istituti finanziatori, i quali avrebbe quindi dovuto valutare la situazione finanziaria della famiglia con maggiore diligenza.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 3/2022 r.g.v.g., così provvede:

1) omologa il piano del consumatore proposto da LOPRETE Maria Teresa (c.f. [redacted]), nata a [redacted] (CZ) il [redacted], e BULLOTTA Giuseppe (c.f. [redacted]), nato a Catanzaro il [redacted], entrambi residenti in Catanzaro in Via [redacted], alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come depositata e sottoscritta in data 15.04.2022;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) eventuali somme trattenute dai datori di lavoro dovranno essere versate al professionista incaricato, organo di gestione della crisi, per l'attuazione del piano;

- c) il divieto per i ricorrenti di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (comprese le carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
- d) delega la D.ssa Lucia Tiriolo, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dai ricorrenti; onera la stessa della comunicazione agli attuali datori di lavoro (e a quelli futuri se del caso) di effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente dei ricorrenti;
- e) l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;
- f) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- g) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione.

Si comunichi ai ricorrenti e alla D.ssa Lucia Tiriolo.

Catanzaro, 06/08/2022

Il Giudice

dott. Luca Mercuri